

NOTIZIARIO

ASPI

Ottobre 2004

Sommario

SCADENZE

Tutela della salute negli ambienti di lavoro



La Gazzetta Ufficiale n. 27 dello scorso 3 febbraio aveva pubblicato il Decreto Interministeriale (Ministro della Salute, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro per la Funzione Pubblica, Ministro delle Attività Produttive) 15 luglio 2003, n. 388 contenente: "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".

Il provvedimento, previsto al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs 626/94, destinato a regolamentare il primo soccorso nei luoghi di lavoro, ha avuto un iter legislativo lungo ed articolato per il suo notevole impatto nel mondo del lavoro.

Dal 3 agosto 2004 sarebbe dovuta diventare obbligatoria la presenza di un pronto soccorso in ogni luogo di lavoro anche se il decreto adegua tale obbligo sulla base di diverse tipologie di azienda.

La successiva Legge 27 luglio 2004 n° 186, all'articolo 8 - decies, ha differito di sei mesi, cioè al 3 febbraio 2005 l'entrata in vigore del Decreto 388/2003, invece del 3 agosto scorso.

La norma classifica le aziende in tre gruppi (A, B e C):

- Al gruppo A appartengono le aziende a rischio di incidente rilevante, quelle con incidente infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende agricole con più di cinque dipendenti.
- Fanno parte del gruppo B tutte le altre imprese con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- Il gruppo C è costituito da aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza sanitaria.

Organizzazione di pronto soccorso

Il datore di lavoro deve, inoltre, garantire la presenza **della cassetta di pronto soccorso** (contenente la dotazione minima, indicata nell'allegato 1) alla citata legge, per i gruppi A e B e del pacchetto di medicazione per il gruppo C, tenuta presso ciascun luogo di lavoro e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente quando previsto, è, inoltre, tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di

pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive dove i lavoratori prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva il datore di lavoro deve fornire il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

L'art. 3 del Decreto 388/2003 prevede che vengano formati, con istruzione teorica e pratica, addetti al pronto soccorso attraverso corsi svolti da personale medico, in collaborazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Negli allegati al Decreto 388/2003 vengono infine specificati i contenuti minimi di pronto soccorso e di pacchetti di medicazione; inoltre sono riportati i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione per le aziende dei gruppi B e C.

Per le aziende o unità produttive del gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Periodo transitorio

Il Decreto 388/2003 prevede validi i corsi di formazione effettuati, anche se diversamente svolti, per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro l'entrata in vigore del decreto 388/2003; tale termine, precedentemente fissato al 3 agosto 2004, viene prorogato al 3 febbraio 2005 dall'articolo 8 - decies della Legge 27 luglio 2004 n°186.